

LAVORO 7

LA SETTIMANA IN SINTESI

Settimana XXXVI • 2026

Lunedì 7 settembre 2026

IN QUESTO NUMERO

01

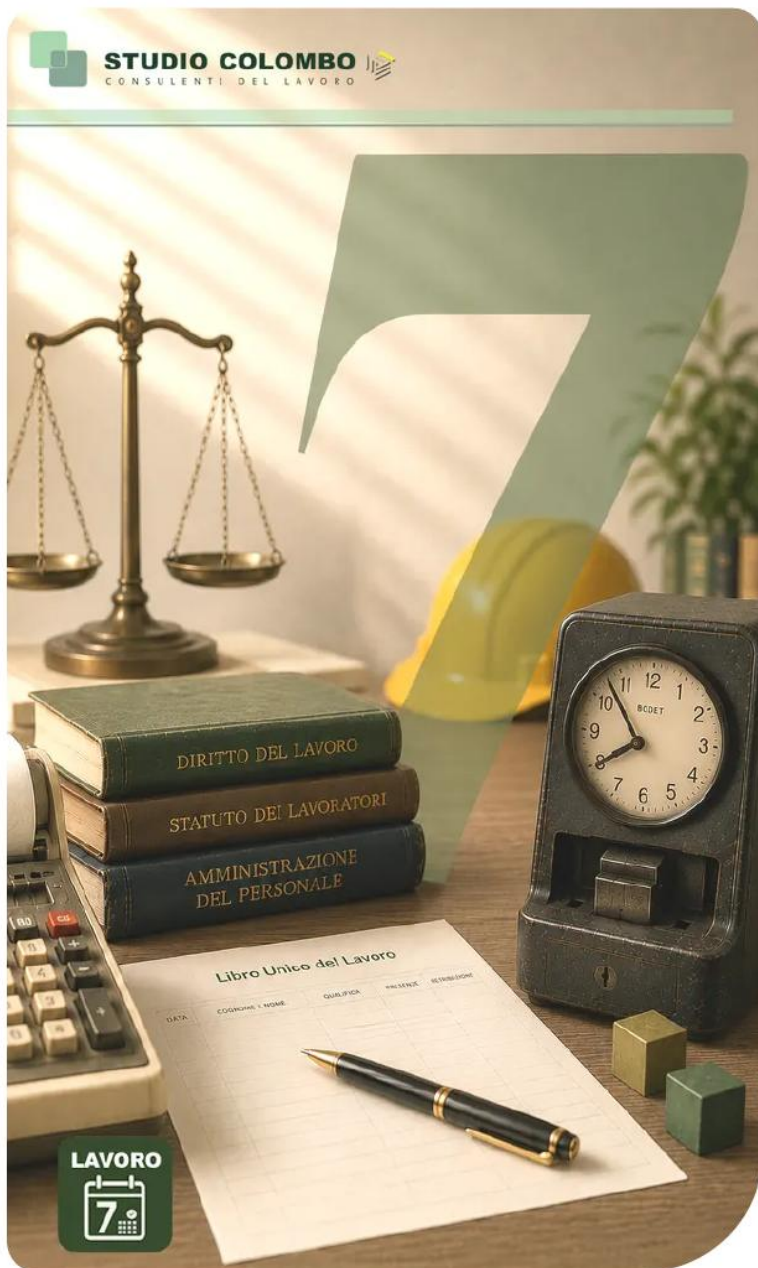
Superminimo: il comportamento dell'azienda può limitarne l'assorbimento

02

Collocamento mirato: Dal 2027 aumentano contributo esonerativo e sanzioni

03

Lavoro sportivo: Rimborsi e compensi concorrono alla soglia di 15.000 euro



LAVORO



01 SUPERMINIMO: IL COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA PUÒ LIMITARNE L'ASSORBIMENTO

La Cassazione valorizza la condotta tenuta dal datore di lavoro nel corso del rapporto: la clausola non può essere interpretata fermandosi alle sole parole utilizzate.

Il superminimo individuale è, in linea generale, assorbibile dai successivi aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. La regola, tuttavia, deve essere coordinata con la concreta volontà delle parti e con il modo in cui il rapporto è stato effettivamente gestito nel tempo.



Con la sentenza 5 agosto 2026, n. 24476, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni lavoratori ai quali l'azienda aveva mantenuto invariato il superminimo per oltre dieci anni, nonostante il susseguirsi di più rinnovi del contratto collettivo nazionale. Solo successivamente il datore aveva iniziato ad assorbire gli aumenti contrattuali nel trattamento individuale.

La Suprema Corte ha precisato che il giudice non può stabilire la portata della clausola basandosi esclusivamente sul suo tenore letterale. In applicazione dell'art. 1362, comma 2, del Codice civile, occorre considerare anche il comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto.

Indicazione operativa. Prima di assorbire un superminimo è opportuno verificare non soltanto la lettera di assunzione e il CCNL applicato, ma anche la gestione storica della voce retributiva. Un comportamento aziendale uniforme e reiterato può assumere rilievo interpretativo e alimentare un contenzioso.

RIFERIMENTI: [Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 5 agosto 2026, n. 24476 – sintesi e testo: Articolo 1362 del Codice civile – Normattiva](#)

02 COLLOCAMENTO MIRATO: DAL 2027 AUMENTANO CONTRIBUTO ESONERATIVO E SANZIONI

Il contributo giornaliero passa da 39,21 a 44,32 euro. La sanzione per la mancata copertura della quota di riserva sale conseguentemente a 221,60 euro.

Dal 1° gennaio 2027 aumenta il contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro che, ricorrendone le condizioni, sono autorizzati all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 agosto 2026, n. 100, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 68/1999, eleva l'importo da 39,21 a 44,32 euro per ciascuna giornata lavorativa e per ogni lavoratore con disabilità non occupato.

L'adeguamento produce un effetto diretto anche sul regime sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge n. 68/1999, la mancata copertura della quota di riserva entro 60 giorni comporta una sanzione pari a cinque volte il contributo esonerativo per ogni giornata lavorativa. Dal 2027 l'importo passa quindi da 196,05 a 221,60 euro giornalieri.

Indicazione operativa. In vista del 2027 è consigliabile controllare tempestivamente la base di computo, le scoperture esistenti e la validità degli eventuali provvedimenti di esonero, evitando che l'incremento giornaliero della sanzione si accumuli nel tempo.



RIFERIMENTI: [Ministero del Lavoro, decreto 3 agosto 2026, n. 100](#); [Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Normattiva](#)



03 LAVORO SPORTIVO: RIMBORSI E COMPENSI CONCORRONO ALLA SOGLIA DI 15.000 EURO

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il coordinamento tra rimborsi forfetari dei volontari e compensi da lavoro sportivo, oltre al trattamento dei subordinati e delle collaborazioni amministrativo-gestionali.

Con la circolare 7 agosto 2026, n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi, anche quando rispettano il limite di 400 euro mensili, devono essere sommati ai compensi da lavoro sportivo percepiti nello stesso anno per verificare il superamento della franchigia fiscale di 15.000 euro.

L'autocertificazione rilasciata dal volontario deve pertanto considerare non soltanto i rimborsi percepiti nel singolo mese da altri enti, ma anche l'insieme dei rimborsi forfetari e dei compensi di lavoro sportivo già ricevuti nell'anno solare. L'eventuale eccedenza rispetto alla soglia assume rilevanza reddituale e deve essere assoggettata alle ritenute previste.

Indicazione operativa. ASD e SSD devono acquisire autocertificazioni complete e mantenere un controllo progressivo delle somme complessivamente percepite dal collaboratore o dal volontario durante l'anno, poiché il superamento della soglia può modificare gli adempimenti fiscali già nel corso del rapporto.



RIFERIMENTI: [Agenzia delle Entrate, circolare 7 agosto 2026, n. 7/E – banca dati del Dipartimento delle Finanze](#); [Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Normattiva](#)



Lo sapevi che...

La formazione diventa obbligatoria per tutti i datori di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce un percorso formativo anche per chi non svolge direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione.

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, ha introdotto per la prima volta uno specifico obbligo formativo rivolto a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dallo svolgimento diretto dei compiti propri del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

IL PERCORSO PREVEDE

- Corso base: durata minima di 16 ore.
- Modulo cantieri: ulteriori 6 ore per il datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili.
- Termine: conclusione del corso entro il 19 maggio 2027, ossia entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- Aggiornamento: ogni cinque anni, per una durata minima di 6 ore.

RIFERIMENTI: [Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR – Gazzetta Ufficiale](#); [Ministero del Lavoro – Accordo e FAQ applicative](#); [Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Normattiva](#)

LAVORO 7 è il riepilogo settimanale dello Studio Colombo dedicato alle principali novità in materia di lavoro, previdenza e amministrazione del personale.

Le notizie riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono la consulenza professionale nei singoli casi concreti.